



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16 DEL 19/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Giust.
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

E' presente il Rag. Panza

Il Sindaco illustra l'undicesimo punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione della Centrale Unica Committenza con il Comune di Ranco e cede la parola al Segretario Comunale il quale spiega tutte le condizioni giuridiche e logiche che regolano i rapporti con il Comune di Ranco.

Prende la parola il Consigliere Reggio il quale dice che non è sarà stato facile fare una convenzione di questo genere e che sicuramente sarà più utile per consentire un maggior controllo delle procedure di gara. Ringrazio il segretario Comunale che si è adoperato in tal senso.

Prende la parola l'Assessore Specchiarelli il quale ringrazia il segretario Comunale, aggiungendo che già un mese si era profilata la possibilità di fare la convenzione con altri comuni ma non è stato possibile proseguire nell'intento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 25 e 34, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - ✓ acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
 - ✓ aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- l'art. 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stabilisce che:
 - Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
 - Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
 - Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016), è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi inferiori a 40.000;
- la suddetta normativa, con la previsione delle Centrali Uniche di Committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- i Comuni di **Golasecca e Ranco**, tutti non capoluogo di provincia, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante Convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività.

CONSIDERATO CHE:

- numerosi interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituisca una espressione *atecnica*, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., come strumento alternativo all'Unione dei Comuni (*Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; Sez. Reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013*);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

e s.m.i.), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la Convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che tra i Comuni di **Golasecca** e **Ranco**, tutti non capoluogo di provincia, è stata espressa la volontà di gestire in forma associata, mediante Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività.

ATTESO che i Sindaci dei Comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi.

PRECISATO che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di Convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di dover approvare lo schema di Convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33, comma 3- bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'Ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture.

PRECISATO che rimangono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestiti direttamente dai rispettivi Comuni le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- ✓ le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni associati, in conformità alle disposizioni di cui all'rt. 33, comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- ✓ gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni aderenti;
- ✓ le acquisizioni di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché gli acquisti mediante accordi quadro o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

DATTO ATTO che la Centrale Unica di Committenza è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per i Comuni associati.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio Comunale la costituzione di forme associative tra Comuni.

VISTO lo schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Golasecca e il Comune di Ranco, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

VISTA la Del. G.C. n. 66 del 16/06/2015 con cui si attribuivano al Sindaco le Responsabilità del Servizio di polizia locale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Amministrativi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2016 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del servizio area urbanistica ed edilizia libera;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 16/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, protezione civile ed ecologia;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente in questo Ente;

Con voti favorevoli n. 10 espressi nei termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di esprimere** la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Golasecca e Ranco;
- 3. Di approvare** lo schema di Convenzione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., precisando che rimangono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestiti direttamente dai rispettivi Comuni le procedure rientranti nei seguenti ambiti:
 - le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni associati, in conformità alle disposizioni di cui all'rt. 33, comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni aderenti;
 - le acquisizioni di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché gli acquisti mediante accordi quadro o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
- 4. Di individuare** il Comune di Ranco, capofila della Convenzione;
- 5. Di dare atto** che in sede di prima sperimentazione, la Convezione avrà validità di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa;
- 6. Di stabilire** che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di Convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi.

Successivamente, con separata votazione con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	15/03/2016	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Tecnico	Favorevole	10/03/2016	Ventimiglia Claudio	F.to Ventimiglia Claudio
Tecnico	Favorevole	10/03/2016	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Tecnico	Favorevole	10/03/2016	Grazioli Alessandro	F.to Grazioli Alessandro
Tecnico	Favorevole	10/03/2016	Stellato Marisa	F.to Stellato Marisa
Tecnico	Favorevole	14/03/2016	Salina Fiorenzo	F.to Salina Fiorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 30/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.

Golasecca, lì 30/03/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .

Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì,30/03/2016

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Luigia Borghi